



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Bergamo**

*"Adversus ignem audentissimi."*

Ufficio Statistica

**Bergamo, data del protocollo**

Ai Signori SINDACI  
della provincia di  
**BERGAMO**

e, p.c. Spett.le  
Prefettura di Bergamo  
Via T. Tasso, 8  
24100 **BERGAMO**

Oggetto: Impianti di evacuazione fumi (Camini).

Pervengono richieste di chiarimenti relativi agli impianti di cui alle note di questo Comando n. 10959 del 19/05/2017 e n. 11346 del 12/06/2018.

Al riguardo occorre precisare quanto segue:

- Gli impianti in argomento, essendo generalmente a servizio di utenze inferiori a 35 Kw/h ( 30.000 Kcal/h), non sono subordinati alle procedure ed ai controlli di prevenzione incendi di cui agli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 151 del 2011 che ricorrono solo per impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 Kw/h (100.000 Kcal/h), vedasi punto 74 dell'allegato I.

- Questo Comando non può rilasciare certificati di conformità né di rispondenza poichè in virtù del D.M. n. 37 del 2008, art. 7, ciò è demandato solo alle Imprese Abilitate e ai Professionisti iscritti all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.

- Per quel che riguarda l'irrogazione delle sanzioni amministrative si richiama l'art. 15 comma 6 del D.M..

In virtù dell'art. 9, inoltre, si ritiene che il deposito del certificato di Conformità o di Rispondenza presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, vedasi art. 11 c.1, costituisca condizione per l'esercizio di tali impianti.

Il Comandante Provinciale  
Ing. Olivetto Dodaro